

SCHEDA NR. 12
Scarichi idrici

Soggetti obbligati

Ogni soggetto che preveda una scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, deve ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente. Il decreto legislativo n. 152/99, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 258/2000, ha disposto che la relativa autorizzazione sia rilasciata:

- Al titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico;
- Al Consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorzarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni introdotte dal decreto.

Adempimenti

Il regime autorizzatorio delle acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 28, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata alla Provincia ovvero al Comune se lo scarico avviene nella pubblica fognatura, mentre l'autorità competente dovrà provvedere nei successivi novanta giorni al rilascio dell'autorizzazione, e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

Il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza e in tal caso lo scarico potrà essere mantenuto provvisoriamente in esercizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo dovrà essere concesso in modo espresso, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di scadenza, allo scadere del quale lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Nel caso di scarichi in un corso d'acqua che abbia portata naturale nulla per 120 giorni all'anno o anche in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione dovrà tener conto del periodo di portata nulla e della limitata capacità di diluizione del corpo idrico, fissando prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione conterrà le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in modo conforme alle disposizioni previste dalla nuova normativa e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

Come espressamente riportato nell'art. 46 del D. Lgs 152/99, la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- quantità di acqua da prelevare nell'anno solare;
- corpo ricettore;
- punto previsto per i prelievi per l'effettuazione dei controlli;
- descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;

- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;
- mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistema di scarico;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi delle sostanze pericolose riportate nella tab. 3/A dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/1999, la domanda dovrà contenere le seguenti ulteriori indicazioni:

- capacità di produzione (deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi) del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, o ancora la presenza di tali sostanze nello scarico;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Controllo degli scarichi

L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. Inoltre, per gli scarichi in pubblica fognatura l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/99 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 (sostanze pericolose) l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell'ambiente nomina un commissario ad acta che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.

ITER

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione comunale o dell'ente titolare del servizio di fognatura e depurazione

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione.
2. Autorizzazione provvisoria: In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il comune rilascia un'autorizzazione temporanea. Contemporaneamente, la pratica è trasmessa all'A.S.L., affinché sia rilasciato un parere tecnico.
3. Sopralluogo effettuato dall'A.S.L.: Ai fini dell'autorizzazione vera e propria, l'A.S.L. effettua un sopralluogo presso l'impresa.
4. Rilascio dell'autorizzazione: L'autorizzazione è acquisita dall'impresa nell'ambito del nulla osta per le attività produttive.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione provinciale

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione
2. Analisi preliminare della documentazione presentata. Si procede all'istruttoria tecnico - amministrativa da parte degli uffici della provincia e, in caso di incompletezza della documentazione allegata, se ne chiede al titolare dello scarico l'integrazione. Nell'eventualità in cui non siano forniti gli elementi indispensabili per procedere all'istruttoria tecnico - amministrativa, l'istanza è respinta ed è richiesta la presentazione di una nuova istanza secondo la modulistica adottata dalla provincia.
3. Istruttoria tecnica dell'A.S.L. Successivamente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 la documentazione è trasmessa alla A.S.L., competente ad esprimere un parere in merito. I tempi necessari all'A.S.L. per redigere la relazione tecnica sono estremamente variabili, in considerazione, soprattutto, della complessità della situazione sottoposta ad esame. Qualora l'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale costituisca conditio sine qua non per l'inizio dell'attività, la richiesta è evasa nel minor tempo possibile.
4. Analisi del parere dell'A.S.L. e istruttoria provinciale (90 giorni). Acquisito il parere dell'A.S.L., la provincia procede all'esame del parere stesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I tempi richiesti per l'espletamento di tale procedura variano dai sessanta ai novanta giorni.
5. Rilascio dell'autorizzazione e relativa notifica. L'autorizzazione è rilasciata con atto dirigenziale ed è notificata all'impresa ed ha durata quadriennale.
6. Rinnovo dell'autorizzazione. Un anno prima dello scadere dell'autorizzazione, l'azienda si deve attivare per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, seguendo la medesima procedura.

Iter per l'acquisizione dell'autorizzazione regionale

1. Presentazione della richiesta di autorizzazione Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (si tratta di reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile), l'impresa deve rivolgersi alla regione e presentare una domanda sulla base della modulistica appositamente predisposta. Alla domanda deve essere allegata una relazione geologica redatta da un geologo abilitato, su:
 - condizioni geologiche dell'area interessata;
 - eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo;
 - rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee;
 - valutazione dell'adeguatezza della soluzione che prevede lo scarico in tali acque.

La relazione geologica non è necessaria qualora l'impianto sia costruito in modo da evitare qualsiasi scarico indiretto e sia pienamente corrispondente alle norme tecniche indicate in una delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

2. Istruttoria e sopralluogo (qualche mese). L'istruttoria prevede un sopralluogo (indagine preventiva), effettuato da organi tecnici comprendenti anche l'A.S.L. e si protrae per qualche mese. L'indagine preventiva attiene a: assetto geomorfologico, qualità delle acque, modalità di prelievo e di reiniezione.
3. Rilascio dell'autorizzazione. L'istruttoria si conclude, verificato che non vi sia pericolo d'inquinamento della falda, con il rilascio dell'autorizzazione mediante decreto del direttore generale. L'autorizzazione contiene motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare la tutela delle acque sotterranee e la loro qualità.
4. Rinnovo dell'autorizzazione. La validità dell'autorizzazione è di quattro anni. L'impresa, un anno prima dell'autorizzazione stessa, deve chiedere il rinnovo, secondo le procedure adottate per la richiesta dell'autorizzazione.

Validità

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo del 4 agosto 1999, n.372, *Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*, l'autorizzazione è valida per quattro anni.

Rinnovi

Il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della scadenza e in tal caso lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in esercizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo dovrà essere concesso in modo espresso, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di scadenza, allo scadere del quale lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Enti coinvolti

- Provincia
- Comune
- Regione
- Consorzi

Principali riferimenti normativi

D. Lgs. 18 agosto 2000, n.258, *Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128.*

Legge 17 agosto 1999, n.290, *Proroga di termini nel settore agricolo (art. 2 proroga del termine della denuncia dei pozzi).*

Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n.238, *Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n.36, in materia di risorse idriche.*

Legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche.*

Legge 30 aprile 1999, n. 136, Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole .

Decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n.132, Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose .

L.R. n. 4 del 20 marzo 1981, Art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n.650, designazione dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare

L. R. n.3 del 17 gennaio 1994, Piano di risanamento delle acque e relative modifiche della L.R. n.33 del 16 agosto 1994

L. R. n. 40 del 10 aprile 2000, Norme per la tutela del consumatore e dell'utente